



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – piano del consumatore

R.G. n. 11/2019

Il Giudice, in persona della dott.ssa Ambra Alvano,

- rilevato che, con ricorso depositato l'11.12.2019, [REDACTED] ha chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa di "piano del consumatore" redatto con l'ausilio del legale Avv. Cotroneo e corredato della relazione particolareggiata dell'"Organismo di composizione della crisi" nella persona del dott. Giovanni Abramo;

- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano "*se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9*" della medesima legge;

- rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della l. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 della legge, che non è soggetto a procedure concorsuali di cui alla l.f.; non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento previsto dalla l. 3/2012 e che non ha subito, per cause a lui imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14-bis della predetta legge;

- rilevato, quanto all'art. 8 l. 3/2012, che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna;

- preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'art. 9, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco dei creditori e l'indicazione delle somme loro spettanti;
- b) l'indicazione dei beni di cui il ricorrente è proprietario;



c) a corredo del piano: l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;
-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 3-bis dell'art. 9 l. 3/2012:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di onorare tali obbligazioni;

c) il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;

d) il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

- rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti (previsto dal medesimo comma 2 dell'art. 9 - l. 3/2012) ed in particolare: il compenso per l'O.C.C. ed il compenso per il difensore del ricorrente;

P.Q.M.

fissa l'udienza del **18.2.2020, ora di rito** per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che la proposta del consumatore ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Reggio Calabria, 17.12.2019

Il Giudice
dott.ssa Ambra Alvano

